

Notifiche atti, Covid e spese di giustizia

Trasmissione a mezzo PEC degli atti giudiziari dagli avvocati agli ufficiali giudiziari, notifica a mani proprie del destinatario, emergenza epidemiologica da Covid-19, determinazione di quanto dovuto per diritti di notifica e di copia

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

Con riguardo alla possibilità di trasmissione a mezzo pec degli atti giudiziari dagli avvocati agli ufficiali giudiziari, in vista della notifica a mani proprie del destinatario secondo il disposto dell'art. 137, 3 comma, c.p.c., in un'ottica di contenimento degli accessi agli Uffici Unep durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità operative di pagamento non possono prescindere, nella determinazione di quanto dovuto per diritti di notifica e di copia, dalla disciplina del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, inerenti i diritti di notifica, segnatamente dell'art. 29, circa il diritto unico dovuto all'ufficiale giudiziario per le notificazioni a richiesta delle parti (combinato col seguente art. 34 ai fini del quantum) e degli artt. 267, 268, 269 del T.U cit. e delle relative tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate allo stesso, quanto ai diritti di copia, oltre alle eventuali competenze di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari).

NDR: grassetto e collegamenti ipertestuali a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 2/2020 (provvedimento 29 luglio 2020)
